

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 51-C

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DE LUCA MICHELE)

Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonchè a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro (n. 51-B)

d’iniziativa dei senatori SMURAGLIA, DE LUCA Michele, DANIELE GALDI e PIZZINATO

approvato dal Senato della Repubblica il 27 maggio 1998

(V. Stampato Camera n. 4924)

modificato dalla Camera dei deputati il 10 ottobre 2000

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 ottobre 2000

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri della 1 ^a Commissione permanente.	»	5
Testo approvato dal Senato, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, uno dei fondamenti della legislazione in materia di sicurezza del lavoro, ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è costituito dal principio della responsabilizzazione dei soggetti interessati, e quindi della conoscenza del rischio e della partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori alla ricerca per migliorare costantemente le condizioni di lavoro. Purtroppo, questa filosofia partecipativa non sempre è stata compresa ed accolta con favore, ed anche recentemente, concludendo un'indagine conoscitiva sulla sicurezza del lavoro, la Commissione ha evidenziato i ritardi che si registrano nella costituzione degli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 626, nonché le difficoltà a rendere pienamente operativi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come peraltro è stato rilevato anche nella Prima Conferenza nazionale dei rappresentanti stessi, tenuta a Modena nel settembre di quest'anno.

Il disegno di legge n. 51, che giunge dalla Camera dei deputati dopo la prima approvazione da parte del Senato, si poneva l'obiettivo di realizzare una tutela più stringente del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al fine di porre questo soggetto nelle condizioni di svolgere appieno la funzione demandatagli dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 626, approntando le misure più adeguate a rimuovere gli ostacoli che possono derivare alla sua attività da un eventuale comportamento illegittimo del datore di lavoro.

Rispetto al testo già approvato dal Senato, all'articolo 1, per i casi di comportamento del datore di lavoro intesi a impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 626 del 1994, la Camera dei deputati ha ritenuto op-

portuna l'introduzione di una procedura obbligatoria, preliminare al ricorso giurisdizionale, presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del predetto decreto legislativo n. 626; sempre secondo il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può adire il giudice in caso di esito negativo della procedura obbligatoria. Nel complesso si tratta di una modifica condivisibile, a proposito della quale occorre però rilevare che il rinvio agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, di cui al comma 3 dello stesso articolo 1, configura la richiesta agli organismi paritetici come condizione di procedibilità, a norma dell'articolo 443 del codice di procedura civile medesimo, del ricorso all'autorità giudiziaria. Tuttavia, tale condizione di procedibilità dovrebbe ritenersi verificata non soltanto nel caso di esito negativo, come previsto dal comma 1 dell'articolo 1, bensì anche nel caso di inutile decorrenza del termine per provvedere, che il predetto comma 1 dell'articolo 1 fissa in sette giorni, ovvero nel caso di mancata costituzione dell'organismo paritetico. Pertanto, la Commissione, nel corso dell'esame in sede referente ha approvato due emendamenti che integrano in tal senso l'articolo 1.

Con riferimento all'articolo 2, mentre è senz'altro condivisibile, al comma 2, l'espunzione del riferimento alla riparazione in forma specifica, la Commissione ha manifestato forti perplessità sull'esclusione della legittimazione a costituirsi parte civile dei soggetti direttamente colpiti e delle organizzazioni sindacali, che si è determinata con la soppressione della parola «anche», presente invece nel testo originariamente approvato dal Senato, dal primo periodo del comma 2. Pertanto, con l'accoglimento di

uno specifico emendamento, è stato ripristinato, per questa parte dell'articolato, il testo varato in prima lettura.

Si tratta di modifiche limitate, anche se essenziali, che si raccomandano all'approvazione dell'Assemblea in quanto concorrono a definire meglio un testo normativo alla cui messa a punto la Camera dei deputati ha senz'altro apportato un contributo essenziale e nella sostanza condiviso.

La persistente gravità della situazione degli infortuni sul lavoro, da più parti, anche nelle sedi parlamentari, autorevolmente richiamata, costituisce un motivo sufficiente per raccomandare all'Assemblea una sollecita approvazione del testo licenziato dalla Commissione. Non si può non sottolineare pertanto con rincrescimento che il disegno di legge, originariamente assegnato in sede deliberante, è poi stato rimesso all'esame dell'Assemblea per effetto della richiesta,

presentata ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, da alcuni Gruppi politici dell'opposizione: si è, infatti, determinato in tal modo un non positivo rallentamento dell'*iter* di approvazione (che si somma al lungo periodo di esame presso l'altro ramo del Parlamento), quando invece sarebbe stato auspicabile pervenire molto più speditamente alla conclusione dell'esame, almeno in Senato, per dare più solide basi all'azione di una figura essenziale per la realizzazione di un organico sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Anche per questi motivi si raccomanda all'Assemblea di licenziare quanto prima il testo che le viene sottoposto, con l'auspicio che si possa pervenire al più presto all'approvazione definitiva del provvedimento.

DE LUCA Michele, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

sul disegno di legge

7 novembre 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

su emendamenti

14 novembre 2000

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DAL SENATO

—

Art. 1.

(Repressione delle condotte limitatrici dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si applicano, su ricorso del rappresentante per la sicurezza che vi abbia interesse, le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGETESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Tutela dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, **il rappresentante per la sicurezza si rivolge agli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994, i quali si esprimono entro sette giorni. In caso di esito negativo, il rappresentante per la sicurezza può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove è stato posto in essere il comportamento illegittimo per la cessazione dello stesso e la rimozione degli effetti.**

2. Il tribunale, nei cinque giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al comma 1, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti di quest'ultimo.

3. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione al tribunale in composizione collegiale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Tutela dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il rappresentante per la sicurezza si rivolge agli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994, **se costituiti**, i quali si esprimono entro sette giorni. In caso di esito negativo, **oppure di inutile decorrenza dello stesso termine**, il rappresentante per la sicurezza può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove è stato posto in essere il comportamento illegittimo per la cessazione dello stesso e la rimozione degli effetti.

2. *Identico.*3. *Identico.*

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato*)

Art. 2.

(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante per la sicurezza nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro)

1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni **a sostegno dell'accusa**, nonchè **avanzare** formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.

2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, **anche** i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, **al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa rispetto al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante rimozione delle situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle condizioni di produzione e lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti, e la pubblicazione della sentenza.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante per la sicurezza nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro)

1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni, nonchè formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.

2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante per la sicurezza nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro)

1. *Identico.*

2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, **anche** i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

